



VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

COPIA

OGGETTO: Istanza Ing. William LO CICERO – provvedimento di esclusione.

L'anno **Duemiladiciannove**, il giorno **undici** del mese di **giugno**, alle ore **10:00**, nella sede municipale del comune di Cardeto, Il commissario straordinario di liquidazione d.ssa Dito Pasqualina, nominato con D.P.R. del 28/8/2018, ai sensi dell'art. 252 del Decreto legislativo 18/8/2000 n. 267;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

PREMESSO CHE:

- il comune di Cardeto, con deliberazione del consiglio comunale n. 7 del 5/6/2018, esecutiva, ha deliberato il dissesto finanziario per l'anno 2017;
- con DPR in data 28/8/2018 è stato nominato il commissario straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- in data 7/9/2018 il citato decreto presidenziale è stato formalmente notificato al commissario straordinario di liquidazione d.ssa Pasqualina Dito;
- ai sensi dell'art.252, comma 2, del Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, il Commissario liquidatore in data 11 settembre 2018 si è regolarmente insediato presso il comune di Cardeto, così come da delibera n. 1 in pari data;
- ai sensi dell'art. 254, comma 2, del TUEL l'11/9/2018 è stato dato avviso dell'avvio della procedura di rilevazione delle passività invitando i creditori a presentare, entro il termine di 60 giorni, la domanda atta a dimostrare la sussistenza del debito dell'ente.

VISTI:

- l'art. 252, comma 4 del D. Lgs. 267/2000, in base al quale l'Organo Straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;
- l'articolo 255, comma 10 del TUEL e l'articolo 5, comma 1-*bis* del D.P.R. 24 agosto 1993, n.378, in base ai quali non compete all'organo straordinario di liquidazione l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata ed ai mutui passivi già attivati per investimenti, ivi compreso il pagamento delle relative spese;
- l'articolo 5, comma 1-*bis* del D.P.R. 24 agosto 1993, n.378, introdotto dall'art.120, comma 3, lettera e) del d.lgs. 25 febbraio 1995, n.77, come modificato dall'articolo 44, comma 1, del d.lgs. 11giugno 1996, n.336, in base al quale non compete all'organo straordinario di liquidazione l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata;
- l'articolo 1, comma 457, della legge 11 dicembre 2016, n.232, che, introducendo una limitata deroga all'articolo 255, comma 10 del TUEL, affida alla competenza dell'organo straordinario di liquidazione dei comuni in stato di dissesto l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai soli fondi a gestione vincolata;

CONSIDERATO CHE

- L'Avv.to Luigi Romanzi, nella qualità di procuratore dell'ing. William Lo Cicero, ha prodotto istanza in datata 12/11/2018, assunta al protocollo del'Ente il 10/12/2018 al n.4282 per l'ammissione alla

massa passiva del credito, vantato nei confronti del Comune di Cardeto, derivante dal decreto ingiuntivo n. 826/2017 emesso dal Tribunale di Reggio Calabria, per un importo pari ad € 46.952,64 oltre interessi moratori ed € 286,00 per spese, € 1.200,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfetarie;

- il credito reclamato dall'Ing. William Lo Cicero deriva dall'incarico affidato allo stesso dal Prefetto di Reggio Calabria nella funzione di Commissario delegato per l'esecuzione dell'Ordinanza di protezione civile n. 2500 del 27/1/1997 nella quale è poi subentrato il Comune di Cardeto in forza all'OPCM n. 113/2013 per l'attività di completamento degli interventi da eseguirsi per il trasferimento dell'abitato del medesimo Comune, a seguito dell'evento alluvionale del dicembre 1972;
- in virtù dell'OPCM n. 113/2013 le somme residuali, stanziare con l'ordinanza n. 2500/1997 sono state trasferite dalla contabilità speciale n. 1200 intestata al Prefetto di Reggio Calabria sul conto di Tesoreria Unica del comune di Cardeto e sono da considerare fondi vincolati e pertanto da gestire separatamente dai fondi ordinari;

VISTA la dichiarazione in data 5/4/2019 resa dalla responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Cardeto, acquisita al protocollo dell'Ente n. 1353 del 16/4/2019 dalla quale si rileva che il decreto ingiuntivo attivato dall'Ing. LO CICERO è stato opposto dal Comune di Cardeto ed il contenzioso è ancora pendente presso il Tribunale di Reggio Calabria;

RITENUTO, pertanto, che il credito reclamato dall'Ing. William LO CICERO non abbia i requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità;

VISTI:

- il D.P.R. 24 agosto 1993, n. 378 "Regolamento recante norme sul risanamento degli Enti locali dissestati"
- il D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali"

DELIBERA

1. la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo con valore di motivazione;
2. Di escludere l'istanza dell'ing. William LO CICERO (**prot.** n.4282 del 10/12/2018):
3. La presente deliberazione è immediatamente esecutiva a norma delle vigenti disposizioni di legge;
4. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nelle forme di legge.

IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

**Il Commissario Straordinario di liquidazione
F.to D.ssa Pasqualina Dito**

P U B B L I C A Z I O N E

La presente deliberazione, a norma dell'art. 124, comma 1, del T.U.E.L. suddetto, viene affissa all'Albo Pretorio on line del Comune per 15 giorni consecutivi dal **11/06/2019**

**IL RESPONSABILE
F.to Luigi Fedele**

E' copia conforme all'originale

Cardeto li **11/06/2019**

**Il Commissario Straordinario di liquidazione
D.ssa Pasqualina Dito**